

Roma, 17 Giugno 2021
Prot. 919

**AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO CONFARTIGIANATO FOTOGRAFI:**

- **Sebastiano ALOIA** (Calabria)
- **Nedo BAGLIONI** (Toscana)
- **Andrea CAVALLI** (Piemonte)
- **Massimo SEMERARO** (Friuli V.G.)

ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

**ALLE FEDERAZIONI REGIONALI
*con preghiera di diffusione ai Presidenti
Provinciali e Regionali di Settore***

LORO SEDI

**OGGETTO: Iter di conversione DL SOSTEGNI BIS
Emendamenti Confartigianato Fotografi PRESENTATI**

Con riferimento alla comunicazione prot. 862 del 7 giugno scorso, si informa che l'emendamento promosso da Confartigianato al Disegno di legge di conversione del DL Sostegni bis (Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" - AC 3132) relativamente alla "**Tax credit cerimonie**" è stato presentato in più formulazioni da numerosi parlamentari di diversi schieramenti politici.

Si riportano a seguire gli emendamenti numerati ed i nominativi dei Parlamentari firmatari.

11.058. Manzo (M5S)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

**Art. 11-bis.
(Tax credit cerimonie)**

1. Per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, per il pagamento di servizi relativi alla organizzazione e realizzazione di cerimonie offerti dai soggetti che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 18.12.0, 18.13.00, 74.10.2, 74.10.29, 74.20, 74.20.1, 74.20.2, 74.20.12, 74.20.19, 96.09.05.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo soggetto economico;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con i soggetti economici di cui al medesimo comma, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai soggetti economici di cui al comma 1 sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, i soggetti economici di cui al comma 1 e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.098. Mandelli, Pella, Giacomoni (FI-BP)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. (Tax credit cerimonie)

1. Per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, per il pagamento di servizi relativi alla organizzazione e realizzazione di cerimonie offerti dai soggetti che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 18.12.0, 18.13.00, 74.10.2, 74.10.29, 74.20, 74.20.1, 74.20.2, 74.20.12, 74.20.19, 96.09.05.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo soggetto economico;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con i soggetti economici di cui al medesimo comma, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai soggetti economici di cui al comma 1 sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, i soggetti economici di cui al comma 1 e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

7 All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 400 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.089. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella (FI-BP)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

**Art. 11-bis.
(Tax credit cerimonie)**

1. Per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, per il pagamento di servizi relativi alla organizzazione e realizzazione di cerimonie offerti dai soggetti che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 18.12.0, 18.13.00, 74.10.2, 74.10.29, 74.20, 74.20.1, 74.20.2, 74.20.12, 74.20.19, 96.09.05.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo soggetto economico;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con i soggetti economici di cui al medesimo comma, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai soggetti economici di cui al comma 1 sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, i soggetti economici di cui al comma 1 e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

Si segnala, inoltre il seguente emendamento, che riprende le istanze di sostegno alle imprese operanti nel settore delle cerimonie, già veicolate da Confartigianato.

11.04. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga (M5S)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

**Art. 11-bis.
(Fondo matrimoni)**

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni, degli eventi privati e dell'organizzazione di feste e cerimonie che abbiano subito pregiudizio a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi

del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77

Nell'assicurare tempestive informazioni circa il prosieguo dell'iter parlamentare del provvedimento, si porgono i migliori saluti.

La Responsabile Nazionale
(Tiziana Angelozzi)



Il Presidente
(Corrado Poli)

